

## **REGOLAMENTO N. 11/96 DEL 16 DICEMBRE 1996:**

Modifica dei criteri ai Comuni per la determinazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. (Deliberazioni consiliari n. 158/20 del 23.5.79 e n. 19/31 del 21.5.91).

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato con deliberazione n. 41/101 del 19 novembre 1996; LA COMMISSIONE DI CONTROLLO non ha riscontrato vizi di legittimità; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga il seguente regolamento:

Omissis VERBALE N. 41/101 DEL 19.11.1996 OGGETTO:

Modifica dei criteri ai Comuni per la determinazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. (Deliberazioni Consiliari n. 158/20 del 23.5.79 e n. 19/31 del 21.5.1991). IL CONSIGLIO REGIONALE Udità la seguente relazione svolta sull'argomento in oggetto dal Presidente della 4a Commissione Consiliare permanente, Lapenna:

«Il Consiglio Regionale, con atto n. 158/20 del 23.5.79, reso esecutivo dalla Commissione di Controllo nella seduta del 19.6.79, ha approvato il regolamento relativo ai criteri ai Comuni per la determinazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. Successivamente, con deliberazione Consiliare n. 19/31 del 21.5.91, resa esecutiva in data 11.6.1991, ha modificato il punto 15 di detti criteri fissando deroghe per le località ad economia turistica. Poiché però nel territorio regionale vi sono Comuni montani nei quali si rilevano presenze turistiche sia nel periodo estivo che in quello invernale, e Comuni dove le presenze turistiche sono rilevabili soltanto per limitati periodi in quello estivo, appare opportuno precisare meglio i periodi entro i quali i Comuni possono autorizzare la sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, della infrasettimanale e dei limiti giornalieri stabiliti, distinguendo i Comuni montani a doppia stagione turistica da tutti gli altri. Omissis DELIBERA l'ulteriore modifica del punto 15 del Regolamento approvato con proprio atto n. 158/20 del 23.5.1979 e già modificato con verbale n. 19/3 del 21.5.1991, nel modo seguente:

**15 LOCALITÀ TURISTICHE** Nelle località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggior afflusso turistico, i Comuni, sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei consumatori, possono autorizzare la sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, della chiusura infrasettimanale e dei limiti massimi giornalieri e settimanali di cui al punto 2), per un periodo complessivo non superiore, nell'arco dell'anno, al limite massimo di quattro mesi ad eccezione dei Comuni montani a doppia stagione turistica per i quali il limite massimo può essere elevato fino ad otto mesi. IL PRESIDENTE Melilla Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale della Regione». E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo. Dato a L'Aquila, addì 16 dicembre 1996 Falconio